

TAR Abruzzo - Sentenza 19/10/2006 n. 810
legge 109/94 Articoli 10, 8 - Codici 10.1, 8.1

Secondo un recente insegnamento giurisprudenziale del giudice amministrativo i certificati di abilitazioni, di cui alla legge n. 46 del 1990, sono configurabili quali requisiti da dimostrare in fase esecutiva e quindi conseguibili anche in un momento successivo all'aggiudicazione, tenuto peraltro conto sul punto della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 17 aprile 2002. Pertanto, se le abilitazioni ex lege n. 46 del 1990 sono requisiti di esecuzione e non di partecipazione essi sono comunque irrilevanti ai fini dell'esclusione dalla gara. Conseguentemente, detti requisiti non possono essere presi in considerazione ai fini dell'aggiudicazione, rilevando invece al momento della conclusione del contratto che, non essendo consentito il subappalto, sarà concluso solo nel caso in cui l'aggiudicatario si sia procurato le abilitazioni ai fini esecutivi o si impegni a procurarsene prima dell'inizio dei lavori, altrimenti esponendosi ad inadempimento o revoca dell'aggiudicazione (Cons. Stato n. 4671/2003).